



PROVINCIA
DI TERAMO

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE,
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.)
RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71 del 17 dicembre
2018**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA.....	3
CAPO II - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	4
ART. 3 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	4
ART. 4 - MISURE DELL'IMPOSTA.....	4
ART. 5 – ESENZIONI.....	5
ART. 6 - AGEVOLAZIONI FISCALI.....	5
CAPO III - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	6
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	6
ART. 8 - CONTROLLI SULLE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	6
ART. 9 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	7
ART. 10 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.....	7
ART. 11 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	7
ART. 12 - COMPENSI DEL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 13 - RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI FORMALITÀ.....	8
ART. 14 - RIMBORSI E RECUPERI.....	8
ART. 15 - INTERESSI.....	8
ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	8
ART. 17 - DILAZIONI DI PAGAMENTO.....	8
ART. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ART. 19 - FORNITURA DI DATI, STATISTICHE, ELABORATI.....	9
ART. 20 - Norme finali e transitorie.....	9

CAPO I - Disposizioni Generali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 101 del 12 ottobre 1998 con efficacia dall'1/1/1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2 - Presupposti dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al P.R.A. di seguito definite:

LE FORMALITÀ D'ISCRIZIONE riguardano:

- l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un veicolo;
- l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano:

- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell'ipoteca;
- il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- la costituzione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- rinnovi di iscrizioni per escluso le formalità per cambio targa di cui al successivo punto.

VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE

quali ad esempio:

- denunce di perdita e di rientro in possesso;
 - denunce di cessazione della circolazione;
 - denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
 - annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
 - rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
 - acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confisci e sequestri.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.
 3. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 2854 recante il nuovo Codice della Strada;
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..

4. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. provvede al pagamento di imposte, sanzioni ed interessi, richiedendo la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà.
5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 5 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 6, comma 10, lettera D), del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

CAPO II - Modalità di applicazione dell'imposta

ART. 3 - Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni.

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8, dell'art. 56, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall'art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.
4. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.
5. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità. L'imposta è, altresì, dovuta dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.
6. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste sopra ai commi 3 e 4, e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i..
7. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5, del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
8. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 10, comma 4 del presente regolamento.

ART. 4 - Misure dell'imposta

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

ART. 5 – Esenzioni

1. Si applicano all'Imposta Provinciale di Trascrizione le esenzioni espressamente previste dalla normativa vigente.
2. La normativa statale prevede la possibilità di godere dei benefici riconosciuti ai soggetti portatori di handicap per un solo veicolo. Pertanto è possibile ottenere tali benefici per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato da Pubblico Registro Automobilistico o che la cessione, risultante da atto di vendita, con data certa, ancorché non ancora registrato al P.R.A., o la cancellazione sia effettuata entro 15 giorni dalla data di acquisto del nuovo veicolo.
3. A norma dell'art. 21, del D.Lgs. 460 del 1997 sono esentate le tariffe relative alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione effettuate nell'interesse delle ONLUS.

ART. 6 - Agevolazioni fiscali

A) Non cumulabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni, di cui ai successivi commi, non sono cumulabili, nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa.

B) Portatori di handicap sensoriali

2. Per le cessioni relative a tutte le tipologie di autoveicoli sia nuove che usate la tariffa richiesta per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà dei veicoli intestati ai portatori di handicap sensoriali o intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico è ridotta del 50%.
3. La riduzione IPT riguarda le autoveicoli, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
4. Per "portatori di handicap sensoriali" si intendono i titolari dell'agevolazione su descritta come individuati in base alla circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso ed in particolare:
 - a) Ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore);
 - b) Ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento);
 - c) Ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento);
 - d) Sordomuti (coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata e tutti coloro che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche che espressamente qualifichino tali);
5. Ai fini del godimento dell'agevolazione i portatori di handicap sensoriali devono presentare un certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica.

6. La riduzione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni e con riferimento ad una sola autovettura, salvo i casi in cui dal Pubblico Registro Automobilistico risulti che il veicolo sia stato cancellato da detto Registro.

C) Formalità trascritte a seguito di successione ereditaria

7. L'agevolazione è ammessa solo in caso di effettuazione di due formalità consecutive:
 - a) a seguito di formalità consecutive nella misura del 10% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 90% a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo;
 - b) a seguito di formalità consecutive nella misura del 10% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e in misura proporzionale a favore di terze persone.
 - c) in caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.
8. Per beneficiare della presente agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.
9. L'agevolazione non si applica nei seguenti casi:
 - a) accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
 - b) rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;
 - c) successivo trasferimento dall' "asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.

D) Formalità di trasferimento di proprietà di veicoli costruiti da almeno trent'anni:

10. Per le formalità di trasferimento di proprietà di veicoli costruiti da almeno trent'anni, ivi compresi gli autocarri e i motocarri, è prevista un'agevolazione sulla tariffa dell'I.P.T. da corrispondersi ai sensi dell'art. 63, della Legge 21.11.2000, n. 342.
11. Tale agevolazione è prevista esclusivamente per i mezzi non adibiti ad uso professionale.
12. Per il trasferimento di proprietà di veicoli indicati al comma 1, è possibile accedere all'agevolazione solo con la presenza contestuale delle seguenti condizioni:
 - a) attestazione nella carta di circolazione di veicolo storico utilizzabile per fine esclusivo di collezionismo;
 - b) apposita autocertificazione che il mezzo non è adibito ad uso professionale;
 - c) richiesta della formalità da soggetto privo di partita iva.

E) Atti societari:

13. Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'agevolazione è fissata nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. 27-11-1998 n. 435.

CAPO III - Modalità di Gestione dell'Imposta

ART. 7 - Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.

2. Il Dirigente del Settore di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47, del DPR n. 445, del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al comma 1, devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti.

ART. 9 - Modalità di affidamento del servizio

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506:
 - a) gestione diretta della provincia;
 - b) gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
 - c) affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

ART. 10 - Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'art. 1, vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle attività di cui all'art. 1, i soggetti affidatari.
3. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

ART. 11 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla Tesoreria della Provincia, giornalmente, l'imposta riscossa, al netto del compenso, se dovuto, e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato tra le parti.
2. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
3. Entro il mese di gennaio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali

rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo art. 14, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
6. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.
7. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario sulla corretta applicazione e sul corretto versamento dell'imposta utilizzando anche banche dati.

ART. 12 - Compensi del concessionario

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2, dell'art. 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7, dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e s.m. ed i..

ART. 13 - Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'art. 3, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo, del presente regolamento.

ART. 14 - Rimborsi e recuperi

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, entro il termine di tre anni, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione;
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per la restituzione, provvede ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di esecuzione della formalità.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori ad €. 15,00.

ART. 15 – Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 16 - Verifiche e controlli

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

ART. 17 - Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.
2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima della rateazioni contenuta in massimo 8 mesi;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.
3. La dilazione di cui al comma 1, è disposta tramite determinazione del Dirigente del Settore preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 7, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.
4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

ART. 18 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva attraverso le procedure di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 e D.P.R. 29.09.1973, n. 602.

CAPO IV - Disposizioni finali

ART. 19 - Fornitura di dati, statistiche, elaborati

1. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art. 56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.
3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.
4. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, ove richiesti.

ART. 20 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di legge vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della pubblicazione, con efficacia dall'1/1/2019; da tale data è abrogato il precedente Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 31 marzo 2000, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'1/1/1999.